



Numero 193, pag. 30 del 14/8/2012

LAVORO E PREVIDENZA

Il dpr severino oggi in Gazzetta ufficiale

In vigore la riforma delle professioni

Riforma delle professioni al via. Per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 del dpr Severino, approvato dal Consiglio dei ministri del 3 agosto (si veda ItaliaOggi del 4/8/2012), entrano in vigore le nuove regole che ridefiniscono il sistema ordinistico con la previsione del tirocinio da svolgersi entro un periodo massimo di 18 mesi, della formazione continua obbligatoria, della pubblicità comparativa e della separazione degli organi amministrativi da quelli deputati all'interno dell'ordine a giudicare i comportamenti degli iscritti. Con il passaggio sulla G.U. del dpr decorrono ora i termini per attuare in concreto entro 12 mesi la riforma.

Tirocinio. Con la previsione di un periodo massimo di 18 mesi di pratica in studio, è sul versante dell'accesso alle professioni che il dpr interviene in maniera incisiva. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio dovrà disciplinare entro 12 mesi con apposito regolamento: le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore; le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Formazione continua e disciplinare. La portata del primo obbligo, di fatto, non fa altro che regolamentare ciò che già da tempo le professioni fanno con l'aggiornamento. Anche se la previsione legislativa, e non più solo deontologica, ne aumenta l'importanza. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina entro 12 mesi con apposito regolamento: le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. Tempi più stretti, invece, per la separazione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative. Ordini e collegi avranno appena 90 giorni di tempo.